

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4447

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(STAMMATI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(FORLANI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(TOROS)

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, con Allegati, nonché dell'Accordo tra le stesse parti, con Allegati, dell'Atto finale e dello Scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975

Seduta del 12 aprile 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge di ratifica che qui si illustra si riferisce agli Accordi fra l'Italia e la Jugoslavia sottoscritti ad Osimo il 10 novembre

1975. Le intese, elaborate nel corso di contatti, sondaggi e trattative tra i due Governi, costituiscono la soluzione del contenzioso territoriale e giuridico tra l'Italia e

la Jugoslavia e, proiettandosi verso il futuro, pongono le basi di una stretta cooperazione fra i due Paesi.

Esse si compongono:

di un Trattato fra Italia e Jugoslavia corredato di dieci allegati con la descrizione delle frontiere terrestre — e relativo tracciato sulla carta geografica d'Italia alla scala di 1:50.000 — e marittima — e relativo tracciato sulla carta nautica dell'Adriatico settentrionale — e gli Scambi di Lettere sulle modalità relative all'esecuzione di alcune clausole del Trattato stesso;

di un Accordo sullo sviluppo della cooperazione economica fra Italia e Jugoslavia corredato di quattro allegati, e cioè il Protocollo sulla Zona Franca, il tracciato sulla carta geografica d'Italia alla scala di 1:5.000 indicativo della strada pedemontana del Sabotino e due Scambi di Lettere sulle modalità tecniche e finanziarie relative alla costruzione della strada suddetta ed a quella da costruirsi sul versante jugoslavo del massiccio del Colovrat e sul mantenimento in vigore degli accordi preesistenti in materia di traffico di frontiera di merci e persone;

di un Atto finale sull'entrata in vigore simultanea del Trattato suddetto con i relativi dieci allegati e dell'Accordo suddetto con i relativi quattro allegati;

di uno Scambio di Lettere relativo al mantenimento della cittadinanza italiana a favore di richiedenti il trasferimento in Italia, nelle more della procedura per il trasferimento stesso.

Per autonoma iniziativa del Governo, pienamente consapevole della portata della decisione che intende assumere, il Parlamento venne previamente informato delle linee fondamentali delle intese con le comunicazioni del 1° ottobre 1975. Al termine dell'approfondito dibattito che ne seguì alle due Camere, il Governo in sede di replica, diede ulteriori chiarimenti sui diversi problemi correlati con esse. Il voto favorevole della Camera dei Deputati il 3 ottobre e del Senato il 9 confermarono la linea di condotta del Governo.

Dopo l'esposizione già fatta dal Governo in tale occasione al Parlamento, questa relazione — mentre si limita a ricapitolare le vicende diplomatiche seguite alla guerra, al Trattato di Pace ed al *Memorandum* d'Intesa ed a richiamare i motivi che sono stati alla base della decisione del Governo —

illustra in dettaglio le soluzioni stipulate con la controparte e sancite negli Accordi di Osimo.

Sotto il profilo diplomatico le intese raggiunte concludono, a trent'anni di distanza, il ciclo avviato a seguito delle decisioni della Conferenza della Pace, nel corso della quale la Jugoslavia aveva avanzato proposte intese ad assicurarle l'acquisizione dell'intera Venezia Giulia, opponendosi a qualsiasi soluzione confinaria che prevedesse la restituzione della città di Trieste all'Italia.

Al di fuori e contro ogni volontà italiana, nacque in seno alla Conferenza l'idea della creazione di uno Stato autonomo, il « Territorio Libero di Trieste » che fummo costretti ad accettare e per il quale il Trattato di pace del 10 febbraio 1947 prevedeva un confine con l'Italia su una linea che da Dosso Giulio arrivava alla costa, fra Monfalcone e Duino, all'incirca a venti chilometri al di qua di Trieste.

Sull'istituzione di tale Stato autonomo, il giudizio del Governo italiano fu e rimane oggi totalmente negativo. Tuttavia, non poteva e non può essere sottovalutato a distanza di anni il rischio corso dal nostro Paese. Le clausole sancite dal Trattato stabilivano infatti per l'Italia non solo la perdita dell'Istria, ma anche quella di Trieste, che era già sottratta alla nostra Amministrazione ed affidata a quella militare anglo-americana.

Nella nuova situazione internazionale post-bellica l'Italia riuscì a bloccare di fatto la costituzione del Territorio Libero di Trieste. In effetti, se, come previsto dallo Statuto definitivo, si fosse giunti alla nomina del Governatore da parte delle Nazioni Unite e le truppe di occupazione avessero sgomberato il Territorio, ciò avrebbe operato il distacco di Trieste dall'Italia.

Nemmeno la Dichiarazione Tripartita del 20 marzo 1948 dei Governi di Londra, Parigi e Washington valse a restituire all'Italia il Territorio Libero di Trieste, perché la proposta delle tre potenze occidentali non fu accolta dal Governo sovietico. In tali circostanze la dichiarazione venne ad assumere il senso politico di un invito a rinegoziare la sorte del Territorio al di fuori di intese fra le quattro Grandi Potenze, che divenivano sempre più improbabili.

Il Governo italiano continuò a lavorare con paziente tenacia, da una parte per lo auspicato ricolligamento del Territorio Li-

bero di Trieste all'Italia, e, dall'altra, per giungere in tempi ravvicinati al miglioramento della posizione italiana attraverso il ritorno della nostra presenza amministrativa nella Zona A del territorio stesso, anche in considerazione della necessità di assicurare in prospettiva alla città di Trieste la certezza del suo destino.

Fu conseguito il risultato di veder annunciata il 9 ottobre 1953 dagli anglo-americani la decisione di porre fine alla permanenza nella Zona A del Governo militare alleato e di trasferire detta Zona sotto la amministrazione italiana.

Tuttavia lo stato di fatto costituito dalla presenza militare jugoslava nella Zona B non poté essere modificato. Divenne quindi necessario accettare una impostazione realistica nella successiva fase di negoziati, che sfociarono nel *Memorandum d'Intesa* siglato a Londra il 5 ottobre 1954. Lo stesso giorno il Parlamento accolse l'annuncio che l'Italia riassumeva integralmente l'amministrazione della Città di Trieste e della Zona A.

È opportuno rievocare alcune caratteristiche e finalità del *Memorandum d'Intesa*.

Esso fu uno strumento che doveva porre termine con misure di carattere pratico alla situazione creatasi a seguito della constatata impossibilità di attuare le clausole del Trattato di Pace con l'Italia relative al Territorio Libero di Trieste. Una seconda finalità fu quella di mettere fine al regime di occupazione ed all'amministrazione militare anglo-americana nella Zona A e jugoslava nella Zona B del Territorio stesso.

Sul piano territoriale esso comportò, a rettifica della linea di demarcazione, l'aggregazione alla Zona B di una ristretta striscia di territorio. Per i rispettivi gruppi etnici delle due zone fu elaborato lo Statuto Speciale al fine di assicurare loro il godimento della parità di diritti e di trattamento con gli altri abitanti di ciascuna Zona, il libero sviluppo culturale e di garantire il mantenimento della loro identità etnica.

La fase diplomatica che aveva condotto al *Memorandum d'Intesa* confermò che le Grandi Potenze non intendevano più essere partecipi delle vicende relative al restante contenzioso italo-jugoslavo che doveva quindi per il futuro essere gestito e risolto direttamente dai due Paesi interessati.

L'approccio diretto si rivelò fruttuoso sul piano delle relazioni generali tra i due

Paesi, creando una atmosfera di amicizia e di collaborazione, confermata da visite ad altissimo livello e da una notevole collaborazione economica. Perdurarono invece le pendenze confinarie a cui il *Memorandum d'Intesa* aveva dato una soluzione di fatto, che però era sostanzialmente definitiva, il contenzioso confinario italo-jugoslavo continuò quindi a dar luogo a polemiche con vasta risonanza nelle rispettive opinioni pubbliche.

Da quel momento da parte del Governo italiano furono formulate, in tutte le sedi appropriate, le ipotesi politiche e tecniche più diverse di soluzioni che consentissero di mutare lo *status quo*. Nessuna di esse poté negli ultimi venti anni andare al di là della fase della enunciazione data la rigida posizione della controparte. Venne quindi gradualmente a maturazione il problema politico, che il Governo non poteva eludere, se addivenire o no ad una chiusura della vertenza con la Jugoslavia fondata sul riconoscimento di un definitivo nuovo assetto territoriale.

In un alternarsi di fasi di maggiore o minore disponibilità di dialogo, ma sempre in uno svilupparsi di contatti ed in un intrecciarsi e consolidarsi di rapporti si sono resi possibili nel corso degli anni utili anche se non risolutivi sondaggi tra i due Governi allo scopo di accertare in quale forma e con quali contenuti si potesse giungere alla chiusura delle questioni pendenti tra i due Paesi.

In questa direzione si è determinata, dopo la fine della fase polemica verificatasi nei primi mesi del 1974 la possibilità di riprendere i contatti italo-jugoslavi per un accertamento della disponibilità a risolvere tutto il contenzioso giuridico e territoriale esistente fra i due Paesi, al fine di chiudere la vertenza.

Le componenti essenziali dell'interesse nazionale italiano nel regolamento con la Jugoslavia delle questioni confinarie pendenti sono: l'acquisizione della certezza della nostra frontiera orientale e l'apprestamento di un complesso di misure in favore delle nostre popolazioni di frontiera, con particolare riguardo alla creazione delle premesse per il miglioramento delle condizioni economiche soprattutto di Trieste e di Gorizia, che in maggior misura erano state colpite dalle conseguenze dell'assetto territoriale fissato dal Trattato di Pace.

Statuendo la certezza del diritto ed eliminando per il futuro la possibilità di in-

terpretazioni polemiche e di dannose ripercussioni nelle relazioni bilaterali, l'acquisita delimitazione delle frontiere italo-jugoslave per mutuo consenso ha il vantaggio di rimuovere una situazione ambigua e indefinita, che era alla base di ricorrenti controversie tagliando alla radice ogni possibilità di riserva all'appartenenza di Trieste all'Italia.

Al tempo stesso sono regolati i problemi relativi allo *status* delle persone toccate dalla definizione del contenzioso territoriale e dei loro beni.

Per quanto riguarda i gruppi etnici, nelle zone coperte dagli accordi provvisori preesistenti è conservato il livello di tutela che era stato loro reciprocamente assicurato. La nuova atmosfera creata dagli Accordi di Osimo darà anche la possibilità a quelle popolazioni di riprendere la loro missione di compenetrazione e tolleranza fra civiltà e tradizioni diverse.

Tutti questi elementi vengono a trovarsi inseriti in una visione di cui un momento significativo è costituito da importanti intese economiche; la più originale di esse è rappresentata dalla zona su territorio italiano e jugoslavo per la quale si è convenuto il regime dei punti franchi.

L'esame di questi elementi permette di constatare che l'azione dell'Italia, per dare il proprio contributo alle iniziative di pace e di cooperazione, risulta facilitata dalle intese sottoscritte. In una realistica valutazione dell'interesse nazionale, il Governo italiano si è proposto anche l'obiettivo di creare un insieme di rapporti fra i due Paesi, per i quali la zona di confine viene a rappresentare effettivamente un « ponte ». Sono perciò stati individuati i presupposti per una convergenza di interessi, il cui valore politico ed economico è destinato ad emergere chiaramente con il trascorrere del tempo.

Oltre al raggiungimento di questo obiettivo, la soluzione dei problemi con la Jugoslavia si inquadra in una visione per la quale, sul piano internazionale, gli Accordi di Osimo eliminano dal contesto politico del continente una zona di controversie e pongono termine alla possibilità dell'insorgere di un rischio conflittuale. Essi contribuiscono anche alla stabilità dell'area mediterranea, tuttora sede di gravi focolai di tensione, operando fattivamente per il consolidamento degli equilibri in uno scacchiere geopolitico essenziale per l'Italia.

Ciò è in piena armonia con l'Atto finale della Conferenza di Helsinki dal quale è risultata solennemente confermata la volontà dei Paesi europei di risolvere ogni controversia per via pacifica. La decisione presa dal Governo italiano di chiudere il residuo contenzioso giuridico e territoriale con la vicina Jugoslavia assume quindi anche il carattere di un esempio di attuazione di tale volontà.

Ciò è tanto più valido se si riflette alle vicende europee negli ultimi secoli, che sono state tragicamente condizionate dalla concezione delle frontiere come barriere invalicabili tra i popoli, ed è tanto più valido in una regione come quella giuliana, che possiede nella sua storia un patrimonio di sacrificio e di abnegazione esemplari.

Inoltre ogni ulteriore riserva, per quanto di alto valore e di nobile contenuto morale, sarebbe stata in contraddizione con l'obiettivo di assicurare alle popolazioni giuliane un quadro organico di sviluppo.

La pace adriatica, assicurata da una collaborazione esente da sospetti e da diffidenze tra i due Paesi finitimi, costituisce infatti la premessa di un pacifico sviluppo delle regioni di confine e delle loro popolazioni.

Nell'enunciare nell'ottobre del 1975 davanti al Parlamento le linee fondamentali delle intese italo-jugoslave, il Governo non mancò di mettere in luce come l'Italia democratica abbia dovuto farsi carico di una situazione da essa non creata e non voluta e come fosse tempo di porvi termine nell'interesse del Paese, voltando una pagina dolorosa della nostra storia.

Questa decisione, che è in linea con la tendenza nel contesto internazionale a chiudere ogni vertenza territoriale sulla base dello stato di fatto, ha indubbiamente toccato nel vivo la passione civile e la memoria patriottica di tutti gli italiani, e non solo degli abitanti della Venezia Giulia.

Ma la via delle intese è scaturita da una valutazione serena, ponderata e realistica della situazione, al fine di conseguire tutto quanto era da essa consentito e di gettare le basi per un avvenire migliore.

Autorizzazione alla ratifica del Trattato e dell'Accordo.

L'articolo 1 del disegno di legge contiene la autorizzazione al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 87 della Co-

stituzione, a procedere alla ratifica degli atti internazionali con la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sottoscritti in Osimo il 10 novembre 1975.

L'articolo 2 prevede che l'esecuzione degli atti stessi avrà effetto alla data in cui avrà luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, in quanto è così espressamente stabilito nell'Atto finale.

Prima di passare agli altri articoli del disegno di legge, che integrano la normativa per l'esecuzione degli Accordi tra l'Italia e la Jugoslavia firmati ad Osimo il 10 novembre 1975, viene illustrato qui di seguito il contenuto dei singoli atti internazionali che costituiscono tali Accordi, con particolare riguardo al Trattato per il regolamento confinario, all'Accordo economico ed al Protocollo a tale Accordo allegato.

Il Trattato consta di nove articoli, preceduti da un preambolo. Come di consueto, tale preambolo pone in evidenza i convincimenti, le considerazioni e i propositi da cui le parti sono state indotte a raggiungere l'accordo. Vi si esprime, perciò, anzitutto il convincimento che la cooperazione pacifica e le relazioni di buon vicinato fra i due Paesi e i loro popoli corrispondono agli interessi essenziali dei due Stati: alla luce di questo convincimento si apprezzano le condizioni favorevoli create dagli accordi precedentemente conclusi, ai fini dello sviluppo dei rapporti reciproci e più oltre si ravvisa nel Trattato la manifestazione del comune proposito di intensificare tali rapporti. Ma il Trattato si ispira anche a più generali principi di condotta internazionale: perciò il preambolo richiama tali principi, che sono in definitiva i cardini stessi dello Statuto delle Nazioni Unite: l'eguaglianza degli Stati, la rinuncia all'impiego delle forze ed il conseguente rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità delle frontiere, il regolamento pacifico delle controversie, la non ingerenza negli affari interni degli altri Stati, il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà, l'applicazione in buona fede degli obblighi internazionali.

Un corollario del rispetto dei diritti dell'uomo è costituito dal principio della protezione dei cittadini appartenenti ai rispettivi gruppi etnici minoritari. Il preambolo infatti tiene conto sia della situazione di pluralità etnica che esiste nelle regioni finite dei due contraenti, sia di quanto il Trattato dispone nell'articolo 8 a favore de-

gli appartenenti ai gruppi etnici sinora protetti dallo Statuto speciale annesso al *Memorandum* di Londra. Vengono affrontati due aspetti del tema: in primo luogo il fondamento costituzionale e di diritto interno che ha il principio della più ampia protezione possibile dei cittadini appartenenti a gruppi etnici minoritari, con la conseguenza che spetta a ciascuna delle Parti tradurre in atto autonomamente tale principio; in secondo luogo, la coerenza fra il regime giuridico interno applicabile agli anzidetti gruppi e vari atti e fonti internazionali in materia di diritti dell'uomo, cui ciascuna delle Parti si ispira: lo Statuto delle Nazioni Unite, la Dichiarazione e i Patti universali sui diritti dell'uomo, la Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.

Questo richiamo negli accordi italo-jugoslavi è coerente con il disposto della Costituzione italiana che prevede anch'essa la tutela dei gruppi linguistici residenti nel territorio della Repubblica.

A conclusione del preambolo del Trattato viene affermata la convinzione che esso contribuirà a rafforzare la pace e la sicurezza in Europa. E invero ancor più si intende il valore politico e la funzione stabilizzatrice della regolamentazione bilaterale raggiunta fra Italia e Jugoslavia, se essa viene collocata nel contesto europeo.

Gli articoli 1 e 2 concernono rispettivamente la frontiera terrestre e la frontiera marittima italo-jugoslava, nell'area che avrebbe dovuto costituire il Territorio Libero di Trieste: la frontiera terrestre perciò viene tracciata per la parte che non era indicata come confine fra i due Paesi nel Trattato di Pace del 1947 - e costituisce in sostanza la prosecuzione di tale confine verso sud, ricalcando per il primo tratto la linea prevista dal Trattato di Pace come confine fra quello che avrebbe dovuto essere il suddetto Territorio Libero e la Jugoslavia e, per il tratto successivo, la linea di demarcazione fra zona di amministrazione italiana e zona di amministrazione jugoslava secondo il *Memorandum* di Londra - mentre la frontiera marittima si localizza nel Golfo di Trieste, con una batimetria media che assicura anche alle navi di grande tonnellaggio la possibilità di passare esclusivamente per le acque territoriali italiane. Sia l'articolo 1 che l'articolo 2 rimandano per la descrizione testuale della frontiera a due allegati (rispettivamente il I e il III), mentre altri due allegati (il II

e il IV) sono costituiti dalle carte geografiche: è previsto che, nell'ipotesi di divergenza fra descrizione e carta, la prima prevalga.

Con riguardo alla frontiera marittima, uno scambio di lettere che è accluso al Trattato come allegato V precisa che ciascuna Parte, nel delimitare le acque territoriali nel Golfo di Trieste, ha tenuto conto dei principi della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sul mare territoriale e le zone contigue: ci si riferisce con ciò in particolare agli articoli 3-13 di quella Convenzione, i quali affrontano una serie di problemi inerenti al metodo di definire la fascia delle acque interne e territoriali. Il medesimo scambio di lettere registra pure il proposito del Governo italiano di tracciare le linee di base rette nel mare Adriatico e di pubblicarle nelle forme previste dall'anzidetta Convenzione di Ginevra (al suo articolo 4, paragrafo 6).

L'articolo 3 del Trattato regola le questioni di cittadinanza. Le persone interessate sono tutte quelle che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani e risiedevano in modo permanente nell'area che avrebbe dovuto diventare Territorio libero di Trieste ed ai loro discendenti nati in epoca successiva. Il criterio basilare è semplice: la cittadinanza viene attribuita rispettivamente dalla legge italiana e jugoslava, a seconda che la residenza di dette persone si trovi sul territorio dell'Italia o della Jugoslavia al momento dell'entrata in vigore del trattato. In altri termini lo *status civitatis* viene fatto dipendere dal luogo di residenza, il quale a sua volta rientra nei confini dell'uno o dell'altro Stato così come stabilito dall'articolo 1.

Ma sussiste per converso una facoltà di scelta individuale. Infatti ciascuno interessato che, facendo parte del gruppo etnico italiano, abbia la sua residenza permanente in territorio jugoslavo ha facoltà di trasferirsi in territorio italiano; reciprocamente, ciascun membro del gruppo etnico jugoslavo residente in Italia può trasferirsi in Jugoslavia. Questo principio è accompagnato da una serie di disposizioni complementari, che trovano il loro posto sia nei commi terzo e quarto dell'articolo 3 sia nell'allegato VI che lo integra. Va anzitutto segnalata, per la sua importanza, una disposizione risultante dall'allegato VI: il trasferimento volontario di residenza determina l'acquisto della cittadinanza dello Stato nel quale la persona si trasferisce e la perdita

della cittadinanza dello Stato da cui proviene. Altre disposizioni regolano la procedura di trasferimento che in sostanza è articolata in tre fasi. Entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato ciascun interessato ha la possibilità di manifestare alle autorità del luogo di residenza la sua intenzione di trasferirsi; e quelle autorità sono tenute a informarne le autorità dello Stato nel quale la persona intende stabilirsi. Dopo di ciò il Governo di quest'ultimo Stato verifica l'appartenenza al proprio gruppo etnico della persona che ha chiesto di trasferirsi, ed in caso di accertamento positivo riconosce la persona medesima come cittadino e ne informa il Governo dell'altro Stato il quale dovrà a questo punto dar seguito alla scelta individuale (più precisamente il Governo jugoslavo accorderà lo svincolo dalla cittadinanza jugoslava, mentre il Governo italiano riconoscerà l'acquisto della cittadinanza jugoslava, non esistendo nel nostro sistema un congedo dalla cittadinanza italiana). Ricevuta comunicazione di ciò, l'interessato dovrà lasciare entro un termine di tre mesi il territorio dello Stato dove risiedeva e si riterrà che alla data del trasferimento abbia perduto la cittadinanza di tale Stato.

Con questo articolo viene quindi posto termine alla situazione esistente finora in materia di cittadinanza dei residenti nella zona B-Mil. Essi infatti erano considerati cittadini sia da parte jugoslava, sia da parte italiana. L'articolo riconosce ora l'attribuzione agli stessi della cittadinanza dello Stato di residenza. Premeva peraltro evitare che le persone che intendevano trasferirsi in Italia avvalendosi della facoltà prevista nell'articolo medesimo, rientrassero in patria come cittadini stranieri. A ciò mira un separato scambio di lettere che stabilisce la continuità dello *status* di cittadino italiano in favore di tali persone ai sensi della nostra legislazione.

Sempre nel contesto delle questioni di cittadinanza, vanno infine menzionate le regole dei commi 3 e 4 del citato articolo 3, intesi a risolvere due delicati problemi derivanti dall'esistenza di vincoli familiari. Al riguardo si è stabilito che, per le coppie di persone unite in matrimonio, si terrà conto della volontà di ciascuno degli sposi; là dove entrambi chiederanno il trasferimento, non vi farà ostacolo l'eventuale diversità di appartenenza etnica. Quanto ai figli minori, essi seguiranno i genitori; in caso di discordanza nella volontà espressa

dai genitori, qualora uno di questi intenda trasferirsi e l'altro no, l'affidamento dei minori all'uno o all'altro genitore dipenderà dalla regolamentazione di diritto privato applicabile in materia di separazione nello Stato di residenza dei genitori stessi al momento dell'entrata in vigore del Trattato, intendendosi che il concetto di « regolamentazione di diritto privato » include non solo la normativa esistente, ma anche le pronunzie giudiziarie che potranno intervenire nei casi singoli.

La nuova sistemazione territoriale ha reso necessario regolare anche la materia dei beni patrimoniali: vi provvede l'articolo 4 del Trattato. Esso ha riguardo ai beni, diritti e interessi di individui e di persone giuridiche italiane, situati in quella parte del mancato Territorio libero di Trieste che viene a trovarsi nei confini jugoslavi, e che siano stati sottoposti a misure di esproprio da autorità jugoslave militari o civili, anche locali, a far data dal momento in cui le forze armate jugoslave occuparono tale zona. L'indennizzo destinato a compensare le nazionalizzazioni, espropriazioni o altre misure restrittive sarà determinato con un ulteriore accordo da concludersi tra i due Governi: si tratterà di indennizzo globale e forfettario, ma la norma precisa anche che esso dovrà essere equo ed accettabile per entrambe le Parti.

Nel corso dei negoziati — i quali si apriranno entro due mesi dall'entrata in vigore del Trattato — verrà esaminata con spirito favorevole la possibilità di lasciare, in un certo numero di casi, agli aventi diritto che lo richiederanno entro un termine da stabilirsi, la proprietà dei loro beni immobili, quando si tratti di beni che siano stati affidati all'uso o all'amministrazione di stretti parenti del titolare, o in casi simili.

Al di là delle regole generali sopra riasunte, la problematica del regime dei beni si pone in modo particolare per coloro che intendano usufruire della facoltà di trasferimento previsto, come innanzi si è detto, dall'articolo 3 del Trattato. A questo proposito, gli Allegati VII e VIII contengono alcune disposizioni comuni applicabili sia a chi si trasferirà dall'Italia in Jugoslavia sia a chi dalla Jugoslavia si stabilirà in Italia. Gli interessati saranno autorizzati a portare con sé i propri beni mobili, o a venderli, e a trasferire i fondi liquidi che essi posseggono (compreso l'eventuale ricavo della vendita di propri beni mobili o immobili),

purché tali beni e fondi siano stati acquisiti legalmente, e gli interessati abbiano pagato i debiti o le imposte maturati nello Stato di provenienza. Il trasferimento dei beni non sarà colpito da tasse di esportazione o di importazione. Quanto poi alle ulteriori modalità di trasferimento dei beni e dei fondi (condizioni, limiti, termini), esse verranno concordate nell'ambito dei negoziati sull'indennizzo dei beni espropriati o nazionalizzati previsti dal citato articolo 4.

La diversità del regime giuridico dei beni immobili fra Italia e Jugoslavia ha reso, d'altra parte necessaria una clausola speciale, nell'allegato VIII, concernente le sole proprietà immobiliari di chi intenderà trasferirsi dal territorio jugoslavo a quello italiano. In sostanza, viene esteso a tali proprietà di trattamento previsto nell'articolo 4 per i beni nazionalizzati o espropriati. Ciò significa concretamente che gli interessati, se non avranno preferito vendere i loro beni immobili, potranno chiedere di conservarne la libera disponibilità; qualora ciò non venga loro accordato, e l'immobile sia sottoposto ad esproprio o nazionalizzazione, se ne terrà conto ai fini dell'indennizzo globale da convenire in base al citato articolo 4.

L'articolo 5 del Trattato riguarda la materia delle assicurazioni sociali e delle pensioni di anzianità di coloro che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani e risiedevano permanentemente nell'area che avrebbe poi dovuto costituire il Territorio libero di Trieste, nonché dei loro discendenti nati in epoca successiva. Per regolare tale materia, o più esattamente le questioni che in base al Protocollo generale italo-jugoslavo del 14 novembre 1957 non sono già regolate dall'Accordo concluso in pari data, è prevista la stipulazione di un nuovo Accordo; i negoziati a ciò rivolti si apriranno entro due mesi dall'entrata in vigore del Trattato.

Per il periodo di vacanza di un accordo specifico è stata predisposta una regolamentazione transitoria, per tutelare gli interessi di chi, rientrando nel numero delle persone di cui si occupa l'articolo 5, gode attualmente di assicurazioni sociali o di pensioni di anzianità. L'essenziale è assicurare la continuità dei pagamenti; a tal fine l'allegato IX regola distintamente la situazione di coloro che si trasferiranno da uno Stato all'altro e di coloro che non usu-

fruiranno della facoltà di trasferirsi (cui vanno assimilati anche coloro che intendano avvalersi della facoltà di trasferimento di cui all'articolo 3, finché non si saranno effettivamente trasferiti). Ai primi, i pagamenti verranno fatti a titolo di anticipo dagli Istituti di assicurazione sociale dello Stato in cui si saranno recati. Per i secondi — e dato per supposto che si tratti di beneficiare di assicurazioni sociali o pensioni dovute da Istituti al di là dei confini — provvederanno al pagamento gli Istituti locali, ma dopo che avranno ricevuto dagli Istituti dell'altra parte l'ammontare corrispondente agli obblighi gravanti sui medesimi.

Al gruppo di disposizioni concernenti persone e beni (ossia agli articoli 3, 4 e 5, con gli allegati dal VI al IX, esaminati fin qui) segue, nel Trattato, un articolo che può definirsi di collegamento con l'Accordo economico. È l'articolo 6, che a questo Accordo fa esplicito rinvio, dopo aver confermato la volontà delle Parti di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione economica, ai fini soprattutto del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di frontiera dei due paesi.

L'articolo 7 precisa l'incidenza del Trattato sulla regolamentazione risultante dal *Memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e dai suoi allegati: questa regolamentazione cessa di avere effetto alla data di entrata in vigore del Trattato. La logica giuridica di tale abrogazione coincide con la logica storica e politica del radicale superamento del regime provvisorio concordato nel 1954. È altresì stabilito che, nei trenta giorni dall'entrata in vigore del Trattato, sia l'Italia che la Jugoslavia comunicheranno l'avvenuta estinzione del *Memorandum* ai Governi britannico e statunitense — i quali siglarono quel documento, in quanto precedenti amministratori della zona A del mancato Territorio libero di Trieste — nonché al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che a suo tempo ricevette comunicazione del *Memorandum* di Londra.

La cessazione degli effetti coinvolge naturalmente anche quello Statuto speciale, allegato al *Memorandum*, con il quale si volle nel 1954 prescrivere un determinato livello di trattamento a beneficio dei membri dei gruppi etnici minoritari entro ciascuna delle due zone del mancato Territorio libero di Trieste. A conferma che da ciò non deriverà alcun pregiudizio agli interes-

sati, ognuna delle due Parti contraenti ha dichiarato, nell'articolo 8, che manterrà in vigore le misure interne già adottate in applicazione del menzionato Statuto e che assicurerà, nel quadro del suo diritto interno, il mantenimento di quel livello di protezione dei membri dei gruppi etnici rispettivi (il gruppo etnico italiano nella ex zona B-MIL; il gruppo etnico jugoslavo nella ex zona A-MIL del mancato Territorio libero di Trieste) che era previsto dalle norme del cessato Statuto speciale. In tal modo si assicura che il trattamento dei membri dei rispettivi gruppi etnici nella zona di applicazione del decaduto Statuto speciale rimanga anche in futuro ad un livello corrispondente a quello delle regole protettive che lo Statuto ora abrogato introdusse.

L'allegato X, che pure si riferisce alla materia dell'articolo 8, definisce la traduzione da impiegarsi nelle versioni nelle rispettive lingue nazionali del testo francese per adeguarla alla terminologia impiegata nelle norme costituzionali dei due Paesi.

La clausola finale del Trattato (articolo 9) ha come di consueto carattere tecnico: vi si stabilisce che il Trattato sarà ratificato, che l'entrata in vigore si verificherà alla data dello scambio delle ratifiche, e che sarà simultanea a quella dell'Accordo economico.

Accordo sulla promozione della cooperazione economica.

L'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia consta di undici articoli ed ha lo scopo, che è sottolineato nel preambolo, di sviluppare la cooperazione economica e tecnica fra i due Paesi, con l'obiettivo in particolare del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di frontiera.

L'articolo 1 dell'Accordo definisce una zona su territorio italiano e jugoslavo, alla quale verrà esteso il regime dei punti franchi di Trieste. Le modalità di questa operazione sono indicate nel Protocollo che costituisce l'allegato 1 all'Accordo.

Per l'estensione di tale regime l'Italia, in ottemperanza agli obblighi comunitari, ha chiesto ed ottenuto dalle competenti istanze della CEE il parere di conformità con le direttive comunitarie in materia di

punti franchi (1). In tale contesto si è impegnata verso i consociati della CEE — e la Jugoslavia ne ha preso formalmente atto — a garantire un trattamento non discriminatorio nei confronti delle imprese di altri Paesi comunitari che intendessero avvalersi delle facilitazioni per lo stabilimento che sono previste dal Protocollo.

Il Protocollo indica la destinazione dell'area allo sviluppo industriale di Trieste e delle zone di frontiera, nonché all'accrescimento delle possibilità di lavoro delle popolazioni locali. Con i suoi quattordici articoli forma sostanzialmente un accordo a sé.

L'articolo 1 del Protocollo delimita la area entro la quale una Commissione mista italo-jugoslava indicherà i terreni più adatti per lo stabilimento delle imprese che intenderanno usufruire del regime dei punti franchi di Trieste, regime che, in base al sopraccitato articolo 1 dell'Accordo sulla promozione della cooperazione economica, viene esteso all'area suddetta. Questo particolare *status* giuridico non comporta alcuna modifica della frontiera di Stato.

L'area in parola, individuata tra Ferneti, Basovizza, Lipizza e Sesana, comprende un territorio che le due Parti mettono a disposizione dell'economia di Trieste senza peraltro rinunciare alla rispettiva sovranità. L'estensione di detta area è di oltre 15 km², all'interno della quale, come si è detto più sopra, saranno scelti i terreni più idonei agli insediamenti nel rispetto delle poche attività economiche già esistenti.

Con gli articoli 2, 3 e 4 le norme relative al regime dei punti franchi di Trieste sono recepite nel Protocollo risultando in tal modo estese anche ai terreni in territorio jugoslavo.

(1) In relazione a quanto stabilito dall'articolo 234 del Trattato istitutivo della CEE, nella direttiva n. 75 del 4 marzo 1969 ed allegata dichiarazione del Consiglio dei ministri della CEE, fu preso atto dell'esigenza dei punti franchi di Trieste e della normativa in essi vigente, in base ad un impegno internazionale assunto precedentemente al Trattato di Roma.

La Commissione Europea ha considerato perciò la normativa del Protocollo sotto il profilo dell'estensione del regime dei punti franchi suddetti già internazionalmente costituito e della evoluzione territoriale di esso.

In base alla proposta della Commissione, il Consiglio dei ministri del 5-6 novembre 1975 ha riconosciuto la compatibilità della normativa del Protocollo con le disposizioni comunitarie.

L'applicabilità all'area in parola di tale regime consente che in essa possano essere svolte tutte le operazioni commerciali (deposito, stoccaggio, compravendita e manipolazione) nonché quelle di trasformazione industriale, in esenzione di dazi, imposte e di qualunque altra imposizione.

Le merci che saranno introdotte, nei punti franchi di Trieste ampliati da qualunque Paese, e quindi anche quelle provenienti dall'Italia e dalla Jugoslavia, saranno merci estere rispetto ai due Paesi, essendo considerate come definitivamente esportate da essi. In effetti, per conservare la nazionalità originaria, italiana o jugoslava, le merci per le quali sarà avanzata la relativa richiesta dovranno sottostare alla speciale procedura doganale che va sotto la denominazione di controllo doganale permanente. E ciò anche quando le merci stesse fossero destinate ad operazioni di manipolazione o trasformazione per la successiva reintroduzione nel territorio della Comunità economica europea.

È previsto il divieto di entrata di merci o di attività di trasformazione pericolose o particolarmente inquinanti o anche economicamente non opportune, che siano ritenute tali di comune accordo fra le due parti.

Gli articoli 5 e 6 regolano i rapporti di lavoro, di cambio e fiscali nonché il regime dei beni mobili ed immobili. Pertanto i rapporti di lavoro saranno regolati dalla legge nazionale dell'impresa, così come quelli relativi ai rapporti di cambio e fiscali nonché il regime di proprietà dei beni mobili (ivi compresi gli impianti) prescindendo dall'ubicazione su area di sovranità italiana o jugoslava dello stabilimento; la legge territoriale varrà invece per quanto concerne il regime dei beni immobili (cioè gli edifici) e la legge penale.

L'articolo 7 definisce i compiti del Comitato misto, formato da tre rappresentanti dell'Ente zona industriale di Trieste e tre rappresentanti dell'Organismo jugoslavo corrispondente; il Comitato è incaricato del piano urbanistico, dell'adeguamento delle norme della zona alle variazioni del regime applicabile nei punti franchi di Trieste e di altri eventuali compiti che si rendesse necessario espletare.

L'articolo 8 prevede gli allacciamenti di detta area alle reti nazionali di trasporto italiana e jugoslava; ed il rifornimento dell'energia che sarà assicurata dall'Italia e dalla Jugoslavia per la parte di territorio

nazionale che entrerà a far parte della zona, e quello dell'acqua, che sarà a carico della Jugoslavia, data la scarsezza di fonti idriche in territorio italiano. Altri opportuni allacciamenti (quali canalizzazioni, telecomunicazioni eccetera) sono pure previsti per assicurare il buon funzionamento della zona. L'articolo 9 stabilisce il diritto dei cittadini dei due Paesi all'impiego nell'area indicata e l'articolo 10 la libertà di movimento delle persone all'interno dell'area attraverso la frontiera di Stato. L'articolo 11 prevede il meccanismo per l'adozione di disposizioni aggiuntive al funzionamento della zona e l'articolo 12 disciplina le lingue ufficiali nell'area suddetta. L'articolo 13 fa riserva dell'applicazione delle legislazioni nazionali sui rispettivi territori per tutto ciò che non fosse regolato in altro modo ed infine l'articolo 14 fissa i termini di validità dell'Accordo, la cui prima scadenza è prevista in trenta anni ed i rinnovi taciti sono stabiliti di cinque in cinque anni.

Questo insieme di norme tende ad assicurare a Trieste uno spazio aggiuntivo per il suo sviluppo economico ed a consentire un aumento della capacità di attrazione del suo porto nei confronti del traffico con l'Europa orientale.

Con l'articolo 2 dell'Accordo sulla promozione della cooperazione economica è istituita una Commissione mista permanente per lo studio e la risoluzione dei problemi dell'economia idrica e idro-elettrica, in vista di un miglioramento nello sfruttamento di dette risorse rispetto alle intese ed agli obblighi fin qui assunti in materia dalle due Parti. Per le province di Trieste e Gorizia è in effetti di particolare importanza che siano individuate le soluzioni più adeguate per la regolamentazione e l'impegno di forniture delle acque che nascono in territorio jugoslavo. Obiettivo di non minor rilievo è che la Commissione mista è incaricata di perseguire l'eliminazione dell'inquinamento delle acque.

L'articolo 3 pone in evidenza l'importanza della regimazione delle acque dei bacini dell'Isonzo, dello Judrio e del Timavo e della loro utilizzazione a scopi idroelettrici, per l'irrigazione e per altri usi civili, facendo salvi gli obblighi jugoslavi in materia, derivanti dal Trattato di Pace.

Tutti i problemi idrogeologici di reciproco interesse, con particolare riguardo ai bacini dell'Isonzo, dello Judrio e del Timavo, saranno studiati in comune sia per

ciò che riguarda la fornitura regolarizzata di acqua ad usi civili, compresa l'irrigazione; sia per la produzione e l'utilizzo in comune dell'energia elettrica producibile. Per la fornitura di acque e di elettricità per Trieste e Gorizia, l'impegno che discende dalle disposizioni del Trattato di Pace risulta non solo riconfermato ma esteso nella quantità.

A tale proposito è esplicitamente prevista la costruzione in territorio jugoslavo di una diga sull'Isonzo, a monte di Gorizia, nei pressi di Salcano, per determinare un bacino capace di fornire acqua destinata alla produzione, ove economicamente conveniente, di energia elettrica per l'utilizzo locale da parte di utenti italiani e jugoslavi e, comunque, ad assicurare il regolare flusso idrico per il miglioramento dell'irrigazione dei terreni a valle, nel comprensorio del Cormonese-Gradiscano.

L'articolo 4 prevede l'impegno per il finanziamento degli studi necessari per valutare l'opportunità tecnica ed economica e la possibilità di costruire un canale navigabile Monfalcone-Gorizia-Lubiana e di collegarlo con la rete dei canali navigabili dell'Europa centrale da un lato ed il Mar Nero dall'altro, istituendo all'uopo una Commissione mista. Nella visione di lungo periodo, non vi è dubbio che in un Accordo che mira allo sviluppo di relazioni durature fra i due Paesi e le loro popolazioni, l'intensificazione dei traffici deve essere ricercata in un quadro più ampio in vista di ogni potenziale impostazione.

Verrà pertanto presa in esame la possibilità di realizzare una idrovia Monfalcone-Gorizia-Lubiana, con due diramazioni verso il Danubio-Mar Nero e Sud Est e verso Maribor-Danubio-Europa centrale e dell'Est, in modo da collegarla con la rete dei canali navigabili europei. L'opera, se attuabile, sarà utile tanto a Trieste quanto a Gorizia, la quale ultima risulterebbe così collegata al mare con sensibili vantaggi sia come nodo di smistamento del traffico, sia per l'incentivo che potrebbe derivarle per nuove iniziative industriali.

L'articolo 5 prevede nuovi allacciamenti stradali ed autostradali fra l'Italia e la Jugoslavia, anche allo scopo di promuovere lo sfruttamento turistico della zona di confine. Il miglioramento del traffico costituisce una necessità delle popolazioni anche sul piano immediato, mentre per il tempo lungo vanno poste le basi adeguate agli sviluppi economici dipendenti dalle di-

mensioni di traffico. Sono perciò da apprezzare in modo specifico quelle che apparentemente si presentano come limitata realizzazione e cioè l'apertura dei valichi di frontiera che appariranno idonei a promuovere lo sviluppo turistico oltre che quello cittadino. Tra questi i valichi previsti a Gorizia (in via principale quello di Sant'Andrea, ma anche quello di via di San Gabriele) ed un più ampio spazio destinato al controllo doganale di Casa Rossa, dove diverrà realizzabile il progetto dell'autoparco grazie all'allargamento dello spazio disponibile. Per il miglioramento del traffico stradale verrà messo in programma il collegamento dell'autostrada Venezia-Trieste con la Ferneti-Postumia-Lubiana e della Venezia-Trieste con la Erpelle-Cosina-Fiume.

L'articolo 6 dell'Accordo e relativo allegato III prevedono la costruzione, in territorio italiano ed in territorio jugoslavo, di tratti stradali, per una lunghezza rispettivamente di 1,4 e 4,5 chilometri, al fine di eliminare le difficoltà derivanti dalla nuova e definitiva sistemazione confinaria che lascia, fra l'altro, in territorio italiano un tratto stradale sinora utilizzato esclusivamente da parte jugoslava.

L'articolo 7 prevede la cooperazione permanente tra tutti i porti dell'Adriatico settentrionale, per renderli globalmente ed in modo armonizzato concorrenziali rispetto ad altre vie di approvvigionamento del bacino dell'Europa centrale. Verrà promossa una stretta cooperazione in via permanente tra gli enti cui è affidata la gestione di tali porti, al fine di conseguire il loro miglioramento funzionale, che consenta di offrire, specie nel traffico verso i paesi terzi, servizi più efficienti, con accresciuta capacità concorrenziale, armonizzata nel modo più opportuno. Gli enti suddetti saranno così stimolati a perseguire l'obiettivo di una leale concorrenza sulla base di una politica razionale, coordinata con conseguente riduzione dei costi, piuttosto che far ricorso ad una assunzione di maggior traffico di ogni tipo, il cui effetto è normalmente di aumentare in modo non economico investimenti e costi, e di ridurre, alla lunga, i vantaggi che gli utenti dei paesi terzi desiderano assicurarsi.

L'articolo 8 definisce la cooperazione nel campo della prevenzione dall'inquinamento dell'Adriatico. Per questo problema e in generale per i problemi ecologici è prevista una stretta cooperazione tra gli organi

competenti dei due paesi, assistiti dagli organi locali più direttamente interessati. È infatti indispensabile che in un territorio fortemente caratterizzato dalle attività e dalle opere realizzate sotto sovranità diverse, si agisca in modo strettamente coordinato e con una azione comune e preordinata.

L'articolo 9 prevede altre possibili forme di cooperazione economica nelle regioni di confine. In particolare la continuità degli Accordi di Udine e di Trieste sui piccoli traffici di frontiera, che si sono palesati come strumenti idonei a rendere la frontiera italo-jugoslava uno dei confini più aperti d'Europa, è garantita dall'allegato IV.

L'articolo 10 apre la via alla cooperazione industriale a lungo termine, anche tramite la formazione di imprese a capitale misto, specie nei settori dell'energia elettrica, del petrolio e gas naturali, dei minerali metallici e delle materie fossili, del legno e della cellulosa.

L'articolo 11 contiene l'aggancio dell'Accordo sulla promozione della cooperazione economica al Trattato precedentemente illustrato.

Atto finale.

I due strumenti internazionali sopra illustrati sono collegati tra loro da un Atto finale, che determina la loro contemporanea entrata in vigore.

Obiettivi conseguiti negli Accordi.

Gli Accordi sopra illustrati corrispondono agli obiettivi indicati il 1° ottobre 1975 dal Governo ai due rami del Parlamento. Essi infatti comportano:

la definizione come frontiera italo-jugoslava del confine che il Trattato di Pace aveva previsto tra la Jugoslavia ed il Territorio libero di Trieste da Dosso Giulio a Monte Goli, nonché della linea di demarcazione fissata dal *Memorandum* d'Intesa di Londra tra Monte Goli e la Baia di San Bartolomeo e da qui al mare aperto, tenendo conto contestualmente delle necessità del porto e dello sviluppo di Trieste;

il regolamento dello *status civitatis* delle persone interessate, assicurando alle medesime ed alle loro famiglie la libera scelta della residenza nell'uno e nell'altro Pae-

se a condizioni non meno favorevoli di quelle previste per gli ex-residenti nei territori ceduti alla Jugoslavia in conseguenza del Trattato di Pace;

la garanzia ai gruppi etnici stanziati nell'ambito territoriale di applicazione del regime del *Memorandum* d'Intesa di Londra del livello di protezione di cui essi stanno già fruendo in base alle legislazioni interne nei due Paesi ed agli strumenti internazionali ad essi applicabili;

l'assicurazione a Trieste, delle premesse per il suo sviluppo industriale ed economico, attraverso l'inclusione in una ampliata zona franca di Trieste di una fascia di territorio di sovranità jugoslava adeguata a tale sviluppo;

la creazione di altre premesse idonee a consentire il rafforzamento della cooperazione economica, tecnica, turistica ed energetica tra i due Paesi in tutti quei settori in cui siano emerse in passato o possano prospettarsi per l'avvenire effettive possibilità di sviluppo nel reciproco interesse dei due Paesi.

Aggiustamenti e ripristini del confine del Trattato di Pace.

Nell'ambito dell'esercizio da parte dei due Governi del loro potere esecutivo attraverso le Commissioni confinarie, in applicazione delle procedure fissate dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, risulterà interamente determinata l'esatta linea di frontiera italo-jugoslava tra Monte Forno e Dosso Giulio, per quei tratti dove ciò non era avvenuto a causa di divergenze di interpretazione delle clausole del Trattato stesso, ed avranno termine alcune occupazioni di fatto, tuttora esistenti, che furono attuate nel 1947, in maggiore estensione da parte jugoslava e in estensione molto minore da parte italiana, al di qua ed al di là della linea di frontiera incippata. Dal punto di vista territoriale i vari aggiustamenti e ripristini pur caratterizzati da aspetti compensativi fra interessi italiani e jugoslavi, hanno estensione prevalente dal lato italiano della frontiera e soprattutto concorrono a migliorare alcune situazioni locali. Si viene così incontro ad esigenze connesse con la sicurezza del confine e con le necessità economiche (particolarmente in termini di accesso ai rifornimenti idrici, viabilità e regimazione dei

fiumi), nonché con interessi che si sono creati nel corso degli anni al riparo di una situazione giuridicamente non definita.

Intese esecutive non soggette a ratifica.

Parimenti nell'esercizio da parte dei due Governi del loro potere esecutivo, per esaminare e risolvere importanti problemi di comune interesse, sono previste in appositi scambi di note altre intese esecutive che non danno vita ad impegni internazionali.

Sarà condotto l'esame dei problemi relativi alle opere d'arte, ai beni culturali, ai libri di catasto e fondiari, in relazione al nuovo assetto territoriale delle aree che dovevano costituire il Territorio libero di Trieste, come pure di alcune altre questioni di minore rilevanza derivanti dalle clausole del Trattato di Pace con l'Italia concernenti i territori ceduti dall'Italia.

Verrà pure esaminato il problema del riconoscimento reciproco dei diplomi universitari, questione questa che già figura tra quelle incluse nei lavori della Commissione mista italo-jugoslava per l'applicazione dell'Accordo di cooperazione culturale. Da ambo le parti sussiste una chiara volontà di risolvere al più presto il problema, anche in vista del beneficio che potranno trarne i quadri insegnanti delle scuole con lingua d'insegnamento italiana in Istria e Fiume, i quali potranno avvalersi di docenti in possesso di titoli di studio superiori italiani.

Sarà inoltre attuata l'apertura del valico internazionale di I categoria di Sant'Andrea di Gorizia e di quello di II categoria pedonale di Via del Monte di San Gabriele in Gorizia. Con l'apertura di tali valichi, confermata dallo scambio di note, si viene incontro a due esigenze che il Comune di Gorizia ha per molto tempo fatto presenti e che non erano state accolte a causa dell'incertezza del tracciato confinario nei tratti in cui tali valichi dovevano venire istituiti.

Questi adempimenti, cui i due Governi daranno corso nell'ambito del loro potere esecutivo, a latere dell'esecuzione degli impegni previsti dagli Accordi sottoposti a ratifica, rappresentano il completamento della soluzione organica dei problemi che erano rimasti irrisolti nelle relazioni bilaterali tra l'Italia e la Jugoslavia, soluzione che è

coerente con le indicazioni che il Governo ebbe a fornire e che il Parlamento giudicò conformi agli interessi del Paese.

Deleghe al Governo.

Riprendendo l'illustrazione degli articoli del disegno di legge, appare di particolare rilevanza il contenuto dell'articolo 3 che concerne l'esecuzione degli impegni che l'Italia si è assunto l'onore di attuare, in dipendenza degli Accordi di Osimo, e che comportano numerosi interventi per i quali è necessario prevedere disposizioni specifiche.

L'ampiezza e la varietà di tali interventi consigliano di provvedere alla loro esecuzione mediante la concessione di una specifica delega legislativa al Governo, da utilizzare entro il termine di 18 mesi. I decreti delegati dovranno essere emanati, sentita, ove occorra, la Regione Friuli-Venezia Giulia ai fini dell'articolo 47, terzo comma, dello Statuto Regionale e previa consultazione con una apposita Commissione Parlamentare. Gli interventi che saranno regolati dalle norme dei decreti delegati, si riferiscono a vari settori.

Nel campo dell'economia idrica gli interventi previsti dall'Accordo sulla promozione della cooperazione economica riguardano: la costruzione di una diga sull'Isonzo, da utilizzare sia per la produzione di energia elettrica sia per scopi irrigui a favore dell'agricoltura goriziana; la regolarizzazione e lo sfruttamento, agli stessi fini, dei bacini dell'Isonzo, dello Judrio e del Timavo (dal quale viene tratta la quasi totalità dell'acqua potabile per Trieste) e la regolarizzazione a scopi industriali delle acque del Rosandra e dell'Ospo.

Nel settore delle comunicazioni gli interventi previsti dall'Accordo annoverano: i collegamenti tra le reti stradali ed autostradali dei due Paesi a Sant'Andrea di Gorizia, a Ferneti ed a Pese (in particolare con le norme delegate sarà consentito il completamento dell'autostrada Venezia-Tarvisio); la costruzione di alcuni limitati tratti di strada al di qua e al di là della frontiera, lungo il Sabotino e sul Colovrat, per facilitare la viabilità in relazione al nuovo assetto di essa; gli studi previsti per la realizzazione dell'idrovia Monfalcone-Gorizia-Lubiana che permetterebbe l'allacciamento dell'Adriatico all'importante rete di

trasporti per acque interne del centro e dell'est europeo.

Un terzo settore di interventi previsti dall'Accordo concerne: la zona franca, prevista dall'apposito Protocollo, che comporterà la realizzazione di numerose opere di infrastruttura interna (apprestamento dei terreni, piano urbanistico, canalizzazioni, rifornimento idrico ed energetico, ecc.); gli allacciamenti alle reti stradali, autostradali, ferroviarie e di telecomunicazioni esterne alla zona, oltre ad interventi necessari per attuare l'impegno di rafforzare gli impianti portuali di Trieste al fine di permettere l'incremento della capacità concorrenziale della zona e del porto stesso, anche in attuazione dell'altro impegno previsto dall'Accordo di assicurare il rilancio armonizzato dei porti dell'alto Adriatico.

Lo stesso articolo prevede una delega al Governo anche per provvedere in maniera organica e coordinata ad alcuni interventi che hanno la caratteristica comune di essere intesi ad assicurare la continuità di attività e di iniziative già da tempo in atto nel settore della cultura e della scuola, per la conservazione delle caratteristiche storiche, linguistiche e culturali del gruppo etnico italiano in Jugoslavia, anche attraverso il restauro di monumenti, di testimonianze artistiche e di manufatti funerari connessi con la storia del nostro gruppo etnico.

Altri interventi nell'ambito della delega di cui al medesimo articolo 3 sono intesi a consentire l'apprestamento di idonee misure a favore di coloro i quali si avvalessero della facoltà prevista dall'articolo 3 del Trattato trasferendosi definitivamente sul territorio italiano, al fine di facilitare il loro inserimento nella comunità nazionale.

L'articolo 4 conferisce una delega al Governo, da impiegarsi con l'osservanza della procedura indicata nell'articolo 3, al fine di rendere possibile la realizzazione di infrastrutture ed impianti diretti al potenziamento dell'attività economica dei territori di confine nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia, in modo da inserire detti territori nel nuovo contesto socio-economico derivante dall'istituzione della zona franca.

Con gli articoli 5 e 6 vengono introdotte nella legge di ratifica apposite norme per alcuni interventi specifici che sono ritenuti di carattere prioritario ed indilazionabile.

L'articolo 5 rende operativo l'impegno, già confermato dal Governo in sede parla-

mentare, di assicurare, senza alcuna soluzione di continuità, anche dopo l'entrata in vigore del Trattato, la corresponsione a cifre invariate delle pensioni italiane (pensioni statali, ordinarie e privilegiate e vitalizi di Vittorio Veneto, nonché pensioni di guerra degli Enti locali e degli Istituti di assicurazione sociale) erogate attualmente a beneficiari residenti nel territorio nel quale fu estesa in base al decaduto *Memorandum* d'Intesa di Londra l'amministrazione civile jugoslava.

Con il medesimo articolo è reso possibile il versamento ai beneficiari di pensioni jugoslave, che si trasferissero sul territorio nazionale usufruendo delle facoltà previste dal Trattato, di anticipi corrispondenti all'ammontare delle pensioni attualmente percepite. Un accordo successivo, che i due Governi sono impegnati a stipulare in base al Trattato, regolerà le modalità definitive in materia.

L'articolo 6 viene incontro, attraverso la riapertura dei termini di cui alla legge 18 marzo 1958 n. 269 e successive modifiche, all'esigenza di provvedere con la necessaria sollecitudine nelle more della definizione dell'indennità globale prevista dall'articolo 4 del Trattato, a corrispondere anticipi ai cittadini italiani proprietari di beni immobili situati sul territorio sul quale fu estesa in base al *Memorandum* d'Intesa di Londra l'amministrazione civile jugoslava, che siano stati colpiti da misure di nazionalizzazione, requisizioni e simili adottate da parte di autorità militari o civili jugoslave.

Con il medesimo articolo 6 si prevede la possibilità di adeguare i coefficienti previsti dalla legge suddetta ad un livello più realistico, in adesione alle richieste ripetutamente avanzate dagli interessati e che già hanno formato oggetto di iniziative parlamentari.

L'articolo 7 formalizza, per la durata di quattro anni, il Comitato istituito con decreto del 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei ministri, cui è affidato il compito di promuovere il coordinamento interministeriale necessario per l'adempimento degli impegni previsti e connessi con gli Accordi sottoposti alla ratifica del Parlamento.

È in tal modo assicurato un coordinamento organico delle molteplici attività che dovranno essere poste in essere dalle Amministrazioni competenti, sia in relazione all'esecuzione degli impegni direttamente derivanti dagli Accordi italo-jugoslavi sottoscritti ad Osimo, sia in vista degli interventi da realizzare nella Regione Friuli-Venezia Giulia per consentire alla sua economia di avvalersi delle nuove possibilità offerte dagli Accordi stessi.

Negli articoli 8 e 9 è valutato l'ordine di grandezza dell'onere per la realizzazione degli interventi specificati nella presente relazione, in rapporto alla normativa di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 ed è prevista la relativa copertura.

L'articolo 10 infine contiene l'autorizzazione al Ministro del tesoro di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio per gli anni 1976 e successivi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) il Trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi dieci allegati;

b) l'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi quattro allegati;

c) l'Atto finale firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 relativo ai due strumenti internazionali sopraindicati;

d) uno scambio di lettere concernente la cittadinanza delle persone che si trasferiranno in Italia sulla base delle disposizioni dell'articolo 3 del Trattato di cui alla lettera a) del presente articolo.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'Atto Finale compreso fra quelli indicati nel precedente articolo 1.

ART. 3.

Il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro ed i Ministri preposti alle Amministrazioni interessate, è autorizzato ad emanare entro 18 mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica degli atti di cui al precedente articolo 1, secondo i principi ed i criteri direttivi contenuti negli atti stessi, con uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie, anche sotto gli aspetti tecnico, finanziario e fiscale, ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi.

I decreti di cui al precedente comma sono emanati dal Governo previa consultazione della Giunta regionale ai fini dello articolo 47, terzo comma, dello Statuto del-

la Regione Friuli-Venezia Giulia, sentita una Commissione parlamentare composta da 15 senatori e da 15 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si prescinde dal parere previsto dal precedente comma qualora non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Governo, nei termini e secondo i principi ed i criteri direttivi indicati nel primo comma del presente articolo e con l'osservanza della procedura suindicata, è altresì delegato a emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie:

a) a favorire attività culturali e iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia;

b) ad assicurare l'adozione di misure assistenziali atte a facilitare lo stabilimento sul territorio nazionale dei cittadini italiani che si avvalgano della facoltà prevista dall'articolo 3 del Trattato compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1.

ART. 4.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio ed artigianato e con i Ministri preposti alle Amministrazioni interessate, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie per realizzare infrastrutture e impianti diretti al potenziamento della attività economica dei territori di confine nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le norme individueranno le opere da realizzare particolarmente nei settori ferroviario, portuale, stradale e autostradale, in modo da inserire i territori considerati nel nuovo contesto socio-economico derivante dalla istituzione della zona franca e con riferimento agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge.

I decreti di cui al primo comma del presente articolo saranno emanati con l'osservanza della procedura indicata nel precedente articolo 3, secondo e terzo comma.

ART. 5.

Le pensioni ordinarie, di guerra e gli assegni vitalizi di Vittorio Veneto a carico del bilancio dello Stato, nonché le pensioni a carico del fondo del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Istituto postelegrafonici e delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro continuano ad essere corrisposti negli importi comprensivi degli assegni accessori ai beneficiari residenti nel territorio sul quale, in base al decaduto *Memorandum d'Intesa di Londra*, fu estesa l'amministrazione civile jugoslava, secondo le disposizioni in vigore per i pensionati residenti sul territorio nazionale.

In ogni caso il diritto del beneficiario delle erogazioni di cui al precedente comma non viene meno per effetto della perdita della cittadinanza italiana.

Le pensioni e le rendite jugoslave corrisposte ai cittadini italiani che si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 3 del Trattato compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1, sono erogate dall'INPS e dall'INAIL a titolo di anticipazione e per l'ammontare percepito all'atto del trasferimento. I conseguenti rapporti finanziari saranno regolati con la legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo previsto dallo articolo 5 del Trattato, di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 della presente legge.

ART. 6.

I termini per la presentazione delle domande per la concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nel territorio sul quale in base al decaduto *Memorandum d'Intesa di Londra* fu estesa l'amministrazione civile jugoslava, previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni, sono riaperti per la durata di un anno e sei mesi a partire dalla data dello scambio delle ratifiche previsto dall'Atto finale compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1.

La rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni e la modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge 18 marzo 1958, n. 269, saranno rivedute, con decreti

aventi forza di legge ordinaria da emanare dal Governo su proposta del Ministro del tesoro entro sei mesi dalla data dello scambio delle ratifiche previsto dall'Atto Finale compreso tra gli atti di cui al precedente articolo 1, secondo le procedure di cui al precedente articolo 3, secondo e terzo comma.

ART. 7.

Il Comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei ministri ha il compito di promuovere la costituzione e di coordinare l'attività degli organi interministeriali necessari per l'applicazione degli impegni previsti o connessi con gli atti di cui al precedente articolo 1, nonché di assicurare il funzionamento delle delegazioni italiane partecipanti agli organi misti italo-jugoslavi.

Il Comitato cesserà le sue funzioni dopo quattro anni dalla sua costituzione.

È costituita una Segreteria del Comitato predetto composta da un coordinatore nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e da cinque addetti. Il coordinatore e due addetti possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza del Ministero degli affari esteri. In questa ipotesi è corrisposto al coordinatore ed agli addetti un assegno (da determinare su proposta del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del tesoro) in misura pari alla differenza fra il trattamento di quiescenza goduto e il corrispondente trattamento di servizio attivo.

Il Comitato ha facoltà di affidare a sottocomitati e gruppi di lavoro, formati nel suo seno con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, lo studio di specifici problemi inerenti all'espletamento del compito per cui è stato istituito.

Il Comitato può richiedere, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario, la collaborazione di personale e di tecnici appartenenti ad amministrazioni pubbliche, nonché di esperti estranei a dette amministrazioni in misura non superiore a quattro, al fine di assicurare l'espletamento dei compiti che saranno loro affidati da parte del Comitato suddetto.

Per sopperire alle esigenze finanziarie derivanti dall'attuazione del presente articolo è iscritto apposito stanziamento nello

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri da stabilire annualmente in relazione al fabbisogno.

ART. 8.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutabile nell'ordine di 300 miliardi, dei quali 1,5 miliardi a carico dell'anno 1976, 100 miliardi da riferire a ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 e miliardi 98,5 relativi all'anno finanziario 1979.

ART. 9.

Per il finanziamento delle spese relative all'anno finanziario 1976, derivante dall'applicazione della presente legge, valutato nel complessivo importo di lire 1,5 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Per gli anni finanziari successivi al 1976, con apposita disposizione da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, potrà essere modificata sia la ripartizione temporale dell'onere valutato sia la misura della somma occorrente in ciascun anno finanziario per il proseguimento e il completamento degli adempimenti previsti per l'attuazione della presente legge.

ART. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 e per quelli successivi.

PAGINA BIANCA